Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 181

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 19 luglio 1971 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** - Semestrale L. **11.030** - Trimestrale L. **6.020** - Un fascicolo L. **100** - Fascicoli annate arretrate: L. **200** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli annate arretrate: L. **180**.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 18 giugno 1971, n. **449**.

Modifica alla legge 18 marzo 1968, n. 276, recante norme integrative sul riordinamento delle carriere e la revisione degli organici degli impiegati civili del Ministero della difesa.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

I posti di direttore di sezione dei ruoli degli impiegati civili del Ministero della difesa comunque disponibili in sede di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, e non compresi tra quelli conferibili in base alla legge 18 marzo 1968, n. 276, sono attribuiti, mediante scrutinio per merito comparativo e con decorrenza, ai soli fini giuridici, dal 1° gennaio 1968, ai consiglieri di prima classe che alla stessa data avevano compiuto l'anzianità indicata nell'articolo unico, primo comma, della citata legge 18 marzo 1968, n. 276.

Fermo restando il disposto del secondo comma dell'articolo unico della legge 18 marzo 1968, n. 276, alla stessa data del 1° gennaio 1968 sono riportate, ai soli fini giuridici, le promozioni a direttore di sezione dei ruoli degli impiegati civili del Ministero della difesa dei vincitori dei concorsi per merito distinto ed esame di idoneità di cui all'articolo 164 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, espletati dalla data di entrata in vigore dell'anzidetta legge n. 276 a quella di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 giugno 1971

SARAGAT

COLOMBO — TANASSI — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1971, n. **450**.

Istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato da destinare all'insegnamento di « Storia e politica monetaria » presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Roma in data 17 febbraio 1971 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di « Storia e politica monetaria » in aggiunta a quelli indicati per la facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma nella tabella *d*) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.

Art. 3.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sarà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare, salvo eventuali responsabilità che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.

Art. 4.

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo ed all'articolo propri dell'esercizio nel quale sarà nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1971

SARAGAT

MISASI — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1971
Atti del Governo, registro n. 243, foglio n. 13. — CARUSO

Repertorio n. 220

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di « Storia e politica monetaria » presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma.

L'anno 1971 questo giorno 17 del mese di febbraio in Roma in una sala del rettorato della città universitaria, avanti a me dott. Arnaldo Giannotti, direttore amministrativo dell'Università di Roma, delegato con decreto rettoriale 1° ottobre 1968 a redigere e ricevere gli atti e i contratti che si stipulano per conto dell'università stessa ai sensi e per gli effetti dell'art. 129 del regolamento generale universitario approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, e alla presenza dei sottoelencati testimoni, idonei a termine di legge ed a me noti:

dottoressa Rosa Ciccone Fusco, direttore amministrativo di 2ª classe nel ruolo delle segreterie universitarie;

sig. Giuliano Anconetani, primo ragioniere nel ruolo della carriera speciale direttiva del personale di ragioneria delle segreterie universitarie;

sono comparsi i signori:

prof. Pietro Agostino d'Avack, nato a Roma il 4 gennaio 1905, magnifico rettore dell'Università degli studi di Roma e legale rappresentante della medesima, debitamente autorizzato alla stipulazione della convenzione con deliberazione del consiglio di amministrazione in data 21 dicembre 1970 (allegato *A*) che fa parte integrante del presente atto;

prof. Glauco Della Porta, nato a Napoli il 7 agosto 1920, e il dott. Oscar Magnani, nato a Roma il 5 gennaio 1911, elettivamente domiciliati per la loro carica presso il Banco di Roma, debitamente autorizzati alla stipulazione della presente convenzione, con deliberazione del consiglio di amministrazione del Banco stesso in data 16 settembre 1970 (allegato *B*) che si allega come parte integrante del presente atto.

Le parti contraenti, della cui identità personale io, ufficiale rogante, sono certo, col mio consenso, rinunciano espressamente alla presenza dei testimoni;

Premesso

che il Banco di Roma, in occasione del 90° anniversario della sua fondazione, ha espresso il desiderio di convenzionare un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di disciplina economica, presso la facoltà di scienze politiche di questa università;

che il Banco stesso ha ritenuto che l'istituzione di un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di « Storia e politica monetaria » concretandosi in una iniziativa tendente alla formazione di personale specializzato per l'orientamento professionale, mediante sovvenzionamento di cattedre universitarie, è da considerarsi in armonia con gli scopi dell'istituto;

che, in conseguenza di quanto sopra, il Banco in parola ha dichiarato di voler assumere a proprio carico la spesa per il mantenimento del posto di professore di ruolo di cui sopra;

che la facoltà di scienze politiche ha riconosciuto, nella seduta del 10 giugno 1969, come pienamente corrispondente all'interesse degli studi l'istituzione del posto di professore di ruolo anzidetto;

che, il consiglio di amministrazione dell'Università di Roma, nella seduta del 21 dicembre 1970 ha esaminato ed approvato, nell'ambito della sua competenza, le proposte formulate in merito all'istituzione di un posto di ruolo per il predetto insegnamento ed ha autorizzato il rettore alla stipulazione della presente convenzione;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

Presso l'Università degli studi di Roma è istituito, in aggiunta ai posti di professore di ruolo assegnati alla facoltà di scienze politiche e con le norme dell'art. 63, comma secondo, e dell'articolo 100, comma secondo, del testo unico della legge sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento della « Storia e politica monetaria ».

Art. 2.

Il Banco di Roma si obbliga a versare all'Università di Roma, all'inizio di ogni anno accademico, per il mantenimento del posto di professore di ruolo di « Storia e politica monetaria » di cui all'art. 1, a decorrere dalla data di nomina del titolare del posto stesso, un contributo annuo di L. 5.000.000 (cinquemilioni), pari all'importo della spesa media prevista per un posto di professore di ruolo universitario.

Art. 3.

Qualora, in seguito a miglioramenti economici disposti per legge, il trattamento economico (stipendio, carovita e indennità varie) del professore titolare della cattedra di « Storia e politica monetaria » di cui all'art. 1, dovesse superare il contributo di cui all'art. 2, il Banco di Roma si obbliga ad aumentare il suo contributo nella misura non inferiore alla maggiore spesa effettivamente necessaria per il mantenimento del posto suddetto.

L'aumento del contributo decorrerà dalla data di effettiva concessione dei miglioramenti economici, per opera dei quali il costo del mantenimento del posto avrà superato la spesa annua di L. 5.000.000 (cinquemilioni).

Art. 4.

Il Banco di Roma si obbliga a versare, inoltre, all'Università degli studi di Roma, oltre a quanto indicato negli articoli precedenti, una ulteriore somma annua di L. 1.000.000 (un milione) pari al 20 % del contributo di L. 5.000.000 (cinquemilioni), per costituire uno speciale fondo per provvedere all'eventuale trattamento di quiescenza e previdenza che possa spettare al titolare del posto di professore di ruolo di cui trattasi, per tutto il periodo di durata della convenzione stessa.

Il predetto Banco si obbliga, inoltre, a corrispondere la suddetta percentuale del 20 % anche sul nuovo maggiore contributo che il Banco stesso è obbligato a versare all'Università di Roma, a norma dell'art. 3 della presente convenzione, in seguito ad eventuali futuri miglioramenti economici che dovessero essere disposti a favore dei professori universitari.

La decorrenza dell'aumento della predetta somma dovrà essere fissata nella stessa data in cui verranno concessi eventuali miglioramenti economici a favore dei professori universitari.

Art. 5.

L'Università degli studi di Roma si obbliga a versare allo Stato, per quanto contenuto nei precedenti articoli, l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di professore di ruolo di « Storia e politica monetaria ».

L'università verserà, altresì, annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilità, la somma prevista dai precedenti articoli 3 e 4 per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni di cui agli stessi articoli.

Art. 6.

La presente convenzione si intenderà decaduta:

a) se non venga rinnovata alla scadenza o alle successive scadenze di cui all'art. 7;

b) se non vengano aumentati i contributi secondo gli articoli 2 e 4 al verificarsi delle condizioni previste dagli articoli stessi;

c) se vengano a cessare, per qualsiasi motivo e in qualsiasi momento, i mezzi finanziari previsti per il mantenimento del posto di professore di ruolo o la necessaria autorizzazione da parte del consiglio di amministrazione del Banco di Roma in carica.

In tutti i tre casi suddetti, il posto di professore di ruolo di « Storia e politica monetaria » si intenderà senz'altro soppresso e il titolare della cattedra cesserà immediatamente dal servizio.

Art. 7.

La presente convenzione avrà vigore per anni 20 (venti) a decorrere dalla data di nomina del professore titolare della cattedra di « Storia e politica monetaria » e si intenderà tacitamente rinnovata per eguale periodo di tempo ove non sia denunziata da una delle parti almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 8.

La presente convenzione che è fatta nell'interesse dello Stato e dell'Università di Roma, sarà registrata in esenzione di tasse di registro e bollo a norma dell'art. 55 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e del decreto legislativo 9 aprile 1924, n. 380, e dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

Il presente atto viene pubblicato mediante lettura da me datane ai comparenti che lo approvano e lo sottoscrivono con me funzionario delegato agli atti e contratti dell'amministrazione dell'Università di Roma.

Non si dà lettura degli allegati, perchè le parti, col mio consenso, vi rinunziano, dichiarando di averne esatta conoscenza.

Il rettore: Pietro Agostino D'AVACK

I rappresentanti del Banco di Roma
Glauco DELLA PORTA
Oscar MAGNANI

Arnaldo GIANNOTTI, *ufficiale rogante*

Registrato al 1° ufficio atti pubblici di Roma il 29 marzo 1971 al n. 2696 - vol. 1155.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1971.

Approvazione dei piani tecnici dei distretti telefonici di Cortina d'Ampezzo, La Spezia, Mirandola, Trieste, Fermo, Latina, Savona e Vigevano e della ripartizione in reti urbane dei settori dei distretti medesimi.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 marzo 1948, n. 433, convertito nella legge 15 febbraio 1953, n. 83, riguardante l'istituzione del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il piano regolatore telefonico nazionale, approvato con decreto ministeriale 11 dicembre 1957;

Vista la convenzione principale tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la S.I.P. - Società italiana per l'esercizio telefonico, p. a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1964, n. 1954, e quella aggiuntiva approvata con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 427;

Visti i piani tecnici dei distretti di Cortina d'Ampezzo, Fermo, La Spezia, Latina, Mirandola, Savona, Trieste e Vigevano, presentati dalla S.I.P. - Società italiana per l'esercizio telefonico p. a., concessionaria di servizi telefonici ad uso pubblico;

Visto il parere del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni espresso nella 395ª adunanza tenuta il 25 ottobre 1970;

Visto il parere del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni espresso nell'adunanza n. 1216 tenuta il 22 aprile 1971;

Decreta:

Sono approvati, alle condizioni poste dal Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni, nel verbale dell'adunanza citata nel preambolo, i piani tecnici numero 0436/d/70 - distretto di Cortina d'Ampezzo, numero 0734/d/69 - distretto di Fermo, n. 0187/d/70 - distretto di La Spezia, n. 0773/d/70 - distretto di Latina, n. 0535/d/70 - distretto di Mirandola, n. 019/d/70 - distretto di Savona, n. 040/d/70 - distretto di Trieste, n. 0381/d/70 - distretto di Vigevano, che, tra l'altro comportano:

la costruzione e l'ampliamento delle centrali urbane ed extraurbane,

la posa e l'ampliamento delle reti urbane,

la posa e l'ampliamento della rete extraurbana,

i lavori edili relativi alle opere anzidette.

E' approvata, inoltre, la seguente ripartizione in reti urbane dei settori dei distretti:

DISTRETTO DI CORTINA D'AMPEZZO

Settori	C.R.U.	Comuni serviti
1. Cortina d'Ampezzo	1. Cortina d'Ampezzo	Cortina d'Ampezzo
	2. Misurina . . .	Località Misurina (frazione del comune di Auronzo)
	3. S. Vito di Cadore	S. Vito di Cadore
2. Pieve di Livinallongo (frazione del comune di Livinallongo del Col di Lana)	1. Pieve di Livinallongo (frazione del comune di Livinallongo del Col di Lana)	Livinallongo di Col di Lana

DISTRETTO DI FERMO

Settori	C.R.U.	Comuni serviti
1. Fermo	1. Fermo	Fermo (escluse le località di Gabbiano e di Boara)
		Porto S. Giorgio
	2. Ponzano di Fermo	Ponzano di Fermo
		Grottazzolina
		Monte Gilberto
	3. Monterubbiano	Monterubbiano
		Moresco
	4. Petritoli	Petritoli
		Monte Vidon Combatte
	5. Rapagnano	Rapagnano
		Magliano di Tenna
		Torre San Patrizio
2. Montegiorgio	1. Montegiorgio	Montegiorgio, località Gabbiano (isola amministrativa del comune di Fermo)
		Località Boara (isola amministrativa del comune di Fermo)
	2. Monte San Pietrangeli	Monte San Pietrangeli
		Francavilla d'Ete
3. Pedaso	1. Pedaso	Pedaso
		Atidona
		Campofilone
		Lapedona
	2. Montefiore dell'Aso	Montefiore dell'Aso
		Carassai
4. Sant'Elpidio a Mare	1. Sant'Elpidio a Mare	Sant'Elpidio a Mare
		Montegranaro
		Monte Urano
	2. Porto Sant'Elpidio	Porto Sant'Elpidio
5. Servigliano	1. Servigliano	Servigliano
		Località Aiello (comune di Penna S. Giovanni ECU del CS di Sant'Angelo in Pontano, CD di Macerata)
		Belmonte Piceno
		Falerone
		Massa Fermana
		Monsampietro Morico
		Montappone
		Monteleone di Fermo
		Montelparo
		Monte Rinaldo
		Monte Vidon Corrado
		Montottone
		Ortezzano
		Santa Vittoria in Matenano
		Montefalcone Appennino
		Smerillo

DISTRETTO DI LA SPEZIA

Settori	C.R.U.	Comuni serviti
1. La Spezia	1. La Spezia	La Spezia
	2. Arcola	Arcola
	3. Lerici	Lerici
	4. Portovenere	Portovenere
	5. Vezzano Stazione	Vezzano Ligure
	6. Calice al Cornoviglio	Calice al Cornoviglio
	7. Ceparana	Bolano, località Montedivalli (frazione del comune di Podenzana)
	8. Follo	Follo
	9. Riccò del Golfo di Spezia	Riccò del Golfo di Spezia
	10. Riomaggiore	Riomaggiore
2. Aulla	1. Aulla	Aulla
		Podenzana (esclusa la località di Montedivalli)
	2. Barbarasco	Tresana
	3. Comano	Comano
	4. Licciana Nardi	Licciana Nardi
	5. Villafranca in Lunigiana	Villafranca in Lunigiana
		Bagnone
3. Borghetto di Vara	1. Borghetto di Vara	Borghetto di Vara
		Beverino
		Brugnato
		Carro
		Carrodano
		Pignone
		Rocchetta di Vara
		Sesta Godano
		Zignago
4. Levanto	1. Levanto	Levanto
	2. Bonassola	Bonassola
	3. Deiva Marina	Deiva Marina
	4. Framura	Framura
	5. Monterosso al Mare	Monterosso al Mare
	6. Vernazza	Vernazza
5. Pontremoli	1. Pontremoli	Pontremoli
	2. Coloretta di Zeri	Zeri
	3. Filattiera	Filattiera
	4. Mulazzo	Mulazzo
6. Sarzana	1. Sarzana	Sarzana
		Ameglia
		Castelnuovo di Magra
		Fosdinovo
		Ortonovo
		S. Stefano di Magra
7. Varese Ligure	1. Varese Ligure	Varese Ligure
	2. Maissana	Maissana

DISTRETTO DI LATINA

Settori	C.R.U.	Comuni serviti
1. Latina	1. Latina	Latina (esclusa la località Borgo Montello)
	2. Borgo Montello	Località Borgo Montello (frazione del comune di Latina)
	3. Pontinia	Pontinia
	4. Sezze	Sezze
2. Priverno	1. Priverno	Priverno
		Roccasecca dei Volsci
	2. Maenza	Maenza
		Roccagorga
	3. Prossedi	Prossedi
	4. Sonnino	Sonnino
3. Sabaudia	1. Sabaudia	Sabaudia
	2. San Felice Circeo	San Felice Circeo
4. Sermoneta	1. Sermoneta	Sermoneta
	2. Bassiano	Bassiano
	3. Norma	Norma
5. Terracina	1. Terracina	Terracina

DISTRETTO DI MIRANDOLA

Settori	C.R.U.	Comuni serviti
1. Mirandola	1. Mirandola	Mirandola
		Cavezzo

Settori	C.R.U.	Comuni serviti
		Concordia sulla Secchia
		Medolla
		S. Possidonio
	2. S. Felice sul Panaro	S. Felice sul Panaro
		Camposanto
2. Finale Emilia . .	1. Finale Emilia	Finale Emilia (esclusa la località di Casumaro)

DISTRETTO DI SAVONA

Settori	C.R.U.	Comuni serviti
1. Savona	1. Savona .	Savona
		Albisola Marina
		Albisola Superiore
		Quiliano
		Vado Ligure
	2. Spotorno	Spotorno
		Bergeggi
		Noli
		Vezzi Portio
2. Calizzano . .	1. Calizzano	Calizzano
		Massimino
	2. Bardineto .	Bardineto
3. Carcare . .	1. Carcare . .	Carcare
		Cossèria
		Pàllare
		Plodio
	2. Altare .	Altare
		Mallare
	3. Bormida .	Bormida
		Osiglia
	4. Cairo Montenotte	Cairo Montenotte
	5. Cengio . . .	Cengio
	6. Dego .	Dego
		Piana Crixia
	7. Millesimo	Millesimo
		Murialdo
		Roccavignale
4. Finale Ligure .	1. Finale Ligure	Finale Ligure
		Orco Feglino
	2. Calice Ligure	Calice Ligure
		Rialto
	3. Pietra Ligure	Pietra Ligure
		Borgio Verezzi
		Giustenice
		Loano
		Magliolo
		Tovo S. Giacomo
5. Sassello .	1. Sassello . .	Sassello
	2. S. Pietro d Olba	Urbe
6. Stella (San Giovanni)	1. Stella (S. Giovanni)	Stella
	2. Miòglia	Miòglia
	3. Pareto	Pareto
	4. Pontivrea	Pontivrea
		Giusvalla
7. Varazze . .	1. Varazze .	Varazze
	2. Celle Ligure .	Celle Ligure

DISTRETTO DI TRIESTE

Settori	C.R.U.	Comuni serviti
1. Trieste .	1. Trieste . .	Trieste
		Duino Aurisina
		Monrupino
		Muggia
		San Dorligo della Valle
		Sgonico

DISTRETTO DI VIGEVANO

Settori	C.R.U.	Comuni serviti
1. Vigevano	1. Vigevano . . .	Vigevano
	2. Cassolnovo . .	Cassolnovo
	3. Cilavegna . . .	Cilavegna
	4. Gambolò . . .	Gambolò
	5. Gravellona Lomellina	Gravellona Lomellina

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 maggio 1971

Il Ministro: BOSCO

(6293)

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1971.

Modifica dello statuto della Cassa di risparmio di Savona, con sede in Savona.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Savona, con sede in Savona, approvato con decreto ministeriale in data 1° ottobre 1968 e modificato con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1970;

Viste le delibere assunte dal consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 14 settembre 1970 e 15 febbraio 1971;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 10, 17, 44 e 48 dello statuto della Cassa di risparmio di Savona, con sede in Savona, in conformità al testo allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 giugno 1971

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA

Modifiche degli articoli 10, 17, 44 *e* 48 *dello statuto aziendale*

Art. 10, comma primo, n. 8: « sulle operazioni di che all'art. 39 e sui limiti di autonomia eventualmente da concedere agli altri organi aziendali nonchè, su proposta del direttore generale, a dirigenti e funzionari e preposti alle dipendenze, in ordine alla erogazione del credito e ad altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione, limiti che dovranno essere contenuti al minimo indispensabile per il miglior andamento della Cassa e che saranno riveduti all'inizio di ogni esercizio o in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità.

Tutte le deliberazioni adottate nei limiti dei poteri delegati dovranno essere portate a conoscenza del consiglio di amministrazione ».

Art. 17, comma sesto: « Il presidente ha facoltà di nominare avvocati e procuratori per rappresentare l'istituto in giudizio e di dare mandato per dichiarazione di terzo. »;

comma settimo: « Inoltre il Presidente può delegare, volta per volta in occasione di atti singoli o permanentemente per categorie di atti, alcune proprie attribuzioni e facoltà ad altri componenti del consiglio, a dirigenti e funzionari della Cassa. »;

comma ottavo: « Infine il presidente può conferire mandato permanente al direttore generale, al vice direttore generale o ai vice direttori generali in caso di contemporaneità in carica di due vice direttori generali, nonchè a dirigenti e funzionari della Cassa, per sottoscrivere precetti, istanze di vendita, ricorsi per intervento in procedure esecutive mobiliari ed immobiliari; per quietanzare mandati di pagamento emessi dagli uffici giudiziari di esecuzione, nonchè per consentire alla cancellazione delle ipoteche ed alle surrogazioni da farsi a favore di terzi, alle cancellazioni od annotazioni di inefficacia delle trascrizioni ed alle restituzioni di pegni e cauzioni costituenti garanzia ausiliaria di operazioni di credito o di mutui stipulati dalla Cassa quando il credito sia integralmente estinto. »;

comma nono: « Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente. »;

comma decimo: « Il presidente può, con il parere favorevole del consiglio, delegare, di volta in volta e per singoli affari, chi lo sostituisca nella rappresentanza della Cassa ».

Art. 44, comma secondo: « Le ipoteche potranno essere anche di grado posteriore al primo sempre che l'ammontare dei crediti assistiti dalle ipoteche precedenti unitamente ai crediti assistiti dalle ipoteche da iscrivere non superi la metà del valore cauzionale degli immobili offerti in garanzia ».

Art. 48, comma primo, lettera *b*): « mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 39: complessivamente 12 per cento delle attività amministrate (patrimonio e depositi) »;

lettera *c*): « partecipazioni, acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le province ed i comuni: complessivamente 3 per cento delle attività amministrate (patrimonio e depositi) »;

lettera *g*): « operazioni di credito di cui all'art. 41 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 10 per cento delle attività amministrate (patrimonio e depositi), con possibilità di superamento del predetto massimale del 10 per cento previa autorizzazione dell'organo di vigilanza ».

Visto, *il Ministro per il tesoro*: FERRARI AGGRADI

(6352)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1971.

Rettifica dell'estesa della strada provinciale « Macereto » in provincia di Macerata.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n 1014;

Visto il decreto ministeriale del 14 dicembre 1967 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 novembre 1967, n. 280, con il quale è stata classificata provinciale la strada: « Macereto » (dalla strada statale n. 209 al bivio Fornaci, all'incasato di Ussita attraverso il santuario di Macereto, frazione Casoli e braccio per Cupi S. Ilario in comune di Fiordimonte), per una estesa di km. 15+000, in conformità di quanto richiesto dall'amministrazione provinciale di Macerata con le delibere n. 52 del 6 giugno 1964 e n. 916 del 16 febbraio 1967;

Vista la nota n. 16671 del 23 novembre 1970, con la quale l'amministrazione provinciale suddetta ha fatto presente che, l'effettiva estesa della strada in parola è di km. 27+975;

Ritenuto che occorre, quindi, rettificare in tal senso il decreto di cui sopra, fermo restando l'itinerario della strada in parola così come risulta dal decreto stesso;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014:

Art. 1.

L'estesa della strada di cui al n. 5 del decreto ministeriale del 14 dicembre 1967 (strada « Macereto »), è rettificata in km. 27+975.

Art. 2.

Resta fermo che la strada stessa è da considerarsi provincializzata secondo il tracciato riportato nell'anzidetto decreto ministeriale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1971

Il Ministro: LAURICELLA

(6422)

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1971.

Sostituzione del membro effettivo del collegio dei sindaci della cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 160, sulla istituzione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali e, in particolare, l'art. 13 della legge medesima concernente la composizione e la nomina del collegio dei sindaci della cassa predetta;

Visto il proprio decreto in data 6 marzo 1969, con il quale è stato ricostituito, per la durata di un quadriennio, l'anzidetto organo della cassa;

Visto il proprio decreto in data 4 dicembre 1970, con il quale il dott. Vittorio Mastrolilli, membro effettivo del collegio dei sindaci della cassa suddetta in rappresentanza del Ministero del tesoro, è stato nominato direttore della cassa stessa, con decorrenza dal 1° gennaio 1971;

Visto il telegramma n. 100510 del 29 maggio 1971, con cui il Ministero del tesoro, a seguito della nomina a direttore della cassa del dott. Vittorio Mastrolilli, ha designato, quale proprio rappresentante in seno al collegio dei sindaci della cassa medesima, il dott. Gabriele Marin;

Ritenuto di procedere alla sostituzione del dott. Vittorio Mastrolilli con il dott. Gabriele Marin, in conformità dell'anzidetta designazione;

Decreta:

Il dott. Gabriele Marin è nominato membro effettivo del collegio dei sindaci della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, in rappresentanza del Ministero del tesoro ed in sostituzione del dott. Vittorio Mastrolilli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 luglio 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(6403)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1971.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore degli operai dipendenti dalla S.p.a. Hirvell italiana, con sede legale in Trieste.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 3 aprile 1971, con il quale è stata dichiarata la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della S.p.a. Hirvell italiana, con sede legale in Trieste, ai fini della corresponsione agli operai lavoranti ad orario ridotto o sospesi dal lavoro del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della S.p.a. Hirvell italiana, con sede legale in Trieste;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 3 aprile 1971 a favore degli operai dipendenti dalla S.p.a. Hirvell italiana, con sede legale in Trieste, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 luglio 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(6749)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1971.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore degli operai dipendenti dalla S.p.a. Texas Instruments Italia di Aversa.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 19 aprile 1971, con il quale è stata dichiarata la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della S.p.a. Texas Instruments Italia di Aversa (Caserta), ai fini della corresponsione agli operai lavoranti ad orario ridotto o sospesi dal lavoro del trattamento previsto dall'articolo 2 della citata legge n. 1115;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della S.p.a. Texas Instruments Italia di Aversa (Caserta);

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 19 aprile 1971 a favore degli operai dipendenti dalla S.p.a. Texas Instruments Italia di Aversa (Caserta), è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 luglio 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(6746)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1971.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore degli operai dipendenti dalla S.p.a. Confitex di Castelfranco Veneto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 14 aprile 1971, con il quale è stata dichiarata la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Confitex di Castelfranco Veneto (Treviso), ai fini della corresponsione agli operai lavoranti ad orario ridotto o sospesi dal lavoro del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Confitex di Castelfranco Veneto (Treviso);

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 14 aprile 1971 a favore degli operai dipendenti dalla S.p.a. Confitex di Castelfranco Veneto (Treviso), è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 luglio 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(6745)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1971.
Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore degli operai dipendenti dalla S.r.l. Rivestedil di Modena.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 22 aprile 1971, con il quale è stata dichiarata la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della S.r.l. Rivestedil di Modena, ai fini della corresponsione agli operai lavoranti ad orario ridotto o sospesi dal lavoro del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della S.r.l. Rivestedil di Modena;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 22 aprile 1971 a favore degli operai dipendenti dalla S.r.l. Rivestedil di Modena, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 luglio 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(6748)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1971.
Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore dei laterizi operanti in provincia di Teramo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 21 aprile 1971, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore dei laterizi operanti in provincia di Teramo, ai fini della corresponsione agli operai lavoranti ad orario ridotto o sospesi dal lavoro dipendenti dalle predette aziende del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore dei laterizi operanti in provincia di Teramo;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 21 aprile 1971 a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali nel settore dei laterizi operanti in provincia di Teramo, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 luglio 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(6747)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1971.
Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali costruttrici di macchine tessili per fibre artificiali operanti in provincia di Varese.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 20 marzo 1971, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali costruttrici di macchine tessili per fibre artificiali operanti in provincia di Varese, ai fini della corresponsione agli operai lavoranti ad orario ridotto o sospesi dal lavoro dipendenti dalle predette aziende del trattamento previsto dall'articolo 2 della citata legge n. 1115;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali costruttrici di macchine tessili per fibre artificiali operanti in provincia di Varese;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 20 marzo 1971 a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali costruttrici di macchine tessili per fibre artificiali operanti in provincia di Varese, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 luglio 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(6646)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Montechiarugolo

Con decreto 31 marzo 1971, n. 52, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno alluvionale del torrente Parma in località Pecorile di Basilicanova in comune di Montechiarugolo (Parma), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 33 mappali 264 (mq. 6.920), 265 (mq. 7.600) e 266 (mq. 12.840) e complessivamente di mq. 27.360 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 24 gennaio 1970 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Parma; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(6471)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1971, registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 1971, registro n. 36 Pubblica istruzione, foglio n. 260, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto in data 24 luglio 1969 dalla professoressa Imperia Lerose avverso la sua esclusione dalla graduatoria generale di merito del concorso a 105 posti di preside nei licei classici, scientifici e negli istituti magistrali, indetto con decreto ministeriale 8 novembre 1965.

(6465)

Smarrimento di diplomi originali di laurea

Il dott. Felice Franci, nato a Pitigliano (Grosseto) il 30 maggio 1929, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Università di Roma il 30 novembre 1956.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(6467)

La dott.ssa Fausta Lambri, nata a S. Daniele Ripa Po (Cremona) il 6 settembre 1923, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Pavia il 28 luglio 1945.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(6468)

Il dott. Otello Gavelli, nato a Forlì il 30 luglio 1923, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in economia e commercio conseguito presso l'Università di Bologna il 12 novembre 1954.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(6469)

La dott.ssa Carmela Antonietta Berlinghieri, nata a Itala (Messina) l'8 ottobre 1940, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Messina il 1° marzo 1968.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(6470)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento, senza nomina di commissari liquidatori, di cinquantuno società cooperative

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 21 giugno 1971 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) edificatrice « Mirafiori Torino », con sede in Torino, costituita per rogito Pavese in data 9 aprile 1963, rep. 16256;

2) edificatrice « Dipendenti V.I.S. », con sede in Torino, costituita per rogito Castelli in data 21 marzo 1963, rep. 114.642;

3) edil. « Aurora di Maggio già Aurora », con sede in Torino, costituita per rogito Paola in data 30 ottobre 1962, repertorio 22331;

4) « Consorzio cooperativo allevatori bestiame di Bardonecchia », con sede in Bardonecchia (Torino), costituita per rogito Ferraris in data 23 aprile 1947, rep. 1514;

5) edil. « Medea », con sede in Alessandria, costituita per rogito Mussa in data 2 aprile 1964, rep. 47682;

6) « Scaricatori stazione Alessandria », con sede in Alessandria, costituita per rogito Brezzi in data 9 aprile 1946, repertorio 1217;

7) « Alimentazione e consumo Matteotti I », con sede in Alessandria, costituita per rogito Mensi in data 29 agosto 1945, rep. 13665;

8) edil. fra lavoratori « Edera », con sede in Casale Monferrato (Alessandria), costituita per rogito Tenni in data 11 settembre 1963, rep. 23942;

9) agr. di consumo di Casalnoceto, con sede in Casalnoceto (Alessandria), costituita per rogito Pernigotti in data 26 ottobre 1947, rep. 1798.814;

10) edil. « Unione », con sede in Genova, costituita per rogito De Magistris in data 12 dicembre 1962, rep. 7779;

11) edil. « Monte Zovetto », con sede in Genova, costituita per rogito Bianchi in data 21 giugno 1956, rep. 10155;

12) edil. « Temi », con sede in Genova, costituita per rogito Ferrando in data 13 maggio 1955, rep. 2447;

13) edil. « 26 Febbraio », con sede in Genova, costituita per rogito Fiumara in data 26 febbraio 1964, rep. 8475;

14) fra pescatori « San Giuseppe » di Ventimiglia; con sede in Ventimiglia (Imperia), costituita per rogito Viale in data 3 giugno 1958, rep. 22291;

15) « Cristoforo Colombo », con sede in Barile (Potenza), costituita per rogito Dardes in data 18 marzo 1946; rep. 4350/35;

16) agr. di Lavello, con sede in Lavello (Potenza), costituita in data 3 ottobre 1907;

17) agr. « Labor », con sede in Melfi (Potenza), costituita per rogito Dardes in data 14 gennaio 1946, rep. 4321;

18) di produzione e lavoro « La Tecnica », con sede in Matera, costituita per rogito Madio in data 10 marzo 1960, repertorio 3569;

19) di consumo « Basilicata », con sede in Matera, costituita per rogito Madio in data 18 maggio 1960, rep. 3836;

20) edil. « Aurora Lucana », con sede in Matera, costituita per rogito Madio in data 2 giugno 1963, rep. 11090;

21) di produzione e lavoro « La Lucana », con sede in Matera, costituita per rogito Madio in data 14 febbraio 1960, rep. 3450;

22) edil. « Nova Domus », con sede in Matera, costituita per rogito Lo Nigro in data 4 giugno 1954, rep. 2455;

23) edil. « Flora », con sede in Matera, costituita per rogito Madio in data 28 maggio 1964, rep. 15502;

24) agr. « Mater Acli Terra », con sede in Matera, costituita per rogito Motta in data 24 marzo 1959, rep. 17366;

25) edil. « Primavera », con sede in Matera, costituita per rogito Madio in data 22 giugno 1962, rep. 8170;

26) di consumo « La Materana », con sede in Matera, costituita per rogito Motta in data 11 febbraio 1959, rep. 17072;

27) di produzione e lavoro « Materana edile », con sede in Matera, costituita per rogito Madio in data 29 aprile 1959, repertorio 2108;

28) edil. « Santa Barbara », con sede in Matera, costituita per rogito Lo Nigro in data 5 luglio 1965, rep. 40483;

29) agricola di Cirigliano, con sede in Cirigliano (Matera), costituita per rogito Salomone in data 7 gennaio 1950, repertorio 8679;

30) di produzione e lavoro « Cooperativa del sud », con sede in Grassano (Matera), costituita per rogito Mari in data 20 febbraio 1967, rep. 2883;

31) edil. « Zotta M », con sede in S. Mauro Forte (Matera), costituita per rogito Battaglia in data 25 aprile 1965, rep. 92;

32) edil. « Alba Novella », con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Macrì in data 16 ottobre 1965, rep. 31075;

33) « Giuseppe Garibaldi », con sede in Casignana (Reggio Calabria), costituita per rogito Audino in data 27 novembre 1946;

34) edil. « Le Quattro Torri - fra ferrovieri dello Stato », con sede in Cosenza, costituita per rogito Stancati in data 18 maggio 1964, rep. 196054;

35) agr. « Grotte di Deuda », con sede in Fosse di Paola (Cosenza) costituita per rogito Zupi in data 21 maggio 1961, rep. 27624;

36) edile « Vola », con sede in Cagliari, costituita per rogito Pau in data 8 giugno 1955, rep. 20276;

37) edil. « Pleiadi - già - Bonaria », con sede in Cagliari, costituita per rogito Alagna in data 7 agosto 1967, rep. 10076;

38) edil. « Nadir », con sede in Cagliari, costituita per rogito Sirolli-Mendaro in data 4 ottobre 1968, rep. 33306;

39) di produzione e lavoro « La Rinascita fra minatori e lavoratori artificieri », con sede in Marrubiu (Cagliari), costituita per rogito Piu in data 4 aprile 1957, rep. 28381, rep. 15898;

40) edil. « Bingia e Chessa », con sede in Oristano (Cagliari), costituita per rogito Congiu in data 12 settembre 1965, repertorio 24935/17930;

41) agr. « Unione pastori di Senis », con sede in Senis (Cagliari), costituita per rogito Contu in data 24 settembre 1962, rep. 37434;

42) agr. « Unione pastori di Siapiccia », con sede in Siapiccia (Cagliari), costituita per rogito Contu in data 6 agosto 1962, rep. 36902;

43) agr. « S. Antonio », con sede in Ottana (Nuoro), costituita per rogito Arcadio Bagella in data 15 settembre 1953, repertorio 412;

44) agr. « La Rinascita - fra lavoratori di Isili », con sede in Isili (Nuoro), costituita per rogito Onano in data 28 agosto 1948, rep. 2036;

45) agr. « Sarcidano », con sede in Nuragus (Nuoro), costituita per rogito Pau in data 12 aprile 1950, rep. 14032;

46) di produzione e lavoro portuale « La Caletta », con sede in Siniscola (Nuoro), costituita per rogito Serra in data 24 maggio 1960, rep. 15825;

47) di produzione e lavoro « Enrico Clemente di Bernando », con sede in Sassari, costituita per rogito Labina in data 28 gennaio 1935;

48) per costruzioni edilizie fra il personale del « Gruppo Sassari » della Banca nazionale del lavoro, con sede in Sassari, costituita per rogito Serra in data 28 giugno 1949, rep. 1262;

49) agr. « La Produzione », con sede in Banari (Sassari), costituita per rogito De Martini in data 19 marzo 1954, repertorio 2752;

50) agr. « Spiga d'Oro », con sede in Torralba (Sassari), costituita per rogito Serra in data 13 marzo 1949;

51) edil. « Victoria Nostra », con sede in Roma, costituita per rogito Ulisse in data 26 giugno 1922.

(6383)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dall'11 marzo 1971 al 15 marzo 1971, a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 414/71, n. 443/71, n. 476/71, n. 505/71, n. 517/71, n. 529/71 e n. 539/71, ai prodotti di cui all'art. 1, lettera d) del Regolamento C.E.E. n. 120/67 (esclusi i prodotti di cui alla voce n. ex 23.07-B della tariffa doganale « foraggi melassati o zuccherati, ecc. ») ed all'art. 1, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (prodotti trasformati a base di cereali e di riso), in lire italiane per quintale, per importazioni:

— da Paesi terzi;

— dagli Stati africani e malgascio associati (SAMA) e dai Paesi e territori d'oltremare (PTOM).

Numero		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da:					
			Paesi terzi			SAMA o PTOM		
della Tariffa	della Statistica		11-3-1971	12-3-1971	dal 13-3-71 al 15-3-71	11-3-1971	12-3-1971	dal 13-3-71 al 15-3-71
07.06		Radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago:						
	04	B. radici di manioca, d'arrow-root, di salep e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido, ad esclusione delle patate dolci	308,10 (1)	308,10 (1)	308,10 (1)	233,10 (1)	233,10 (1)	233,10 (1)
11.01-C	08	Farina di orzo	3.395,00	3.395,00	3.395,00	3.082,50	3.082,50	3.082,50
11.01-D	12	Farina di avena	3.096,85	3.096,85	3.096,85	2.784,35	2.784,35	2.784,35
11.01-E		Farina di granturco:						
	15	I. avente tenore di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 %, in peso	3.424,35	3.424,35	3.424,35	3.111,85	3.111,85	3.111,85
	18	II. altra	1.919,35	1.919,35	1.919,35	1.763,10	1.763,10	1.763,10
11.01-F	22	Farina di riso	3.405,60	3.240,00	3.240,00	3.249,35	3.083,75	3.083,75
11.01-G	25	Farina di grano saraceno	312,50	312,50	875,00	zero	zero	562,50
11.01-H	28	Farina di miglio	473,75	473,75	473,75	317,50	317,50	317,50
11.01-IJ	32	Farina di scagliola	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
11.01-K	35	Farina di sorgo	2.205,60	2.205,60	2.205,60	2.049,35	2.049,35	2.049,35
11.01-L	38	Farine altre	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi 11-3-1971	Paesi terzi 12-3-1971	Paesi terzi dal 13-3-71 al 15-3-71	SAMA e PTOM 11-3-1971	SAMA e PTOM 12-3-1971	SAMA e PTOM dal 13-3-71 al 15-3-71
11.02		Semole, semolini; cereali mondati, perlati, ecc.:						
		A. semole e semolini:						
	008	II. di segala	4.758,75	4.758,75	4.758,75	4.446,25	4.446,25	4.446,25
	012	III. di orzo	3.395,00	3.395,00	3.395,00	3.082,50	3.082,50	3.082,50
	015	IV. di avena	3.096,85	3.096,85	3.096,85	2.784,35	2.784,35	2.784,35
		V. di granturco:						
		a. aventi tenore di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 % in peso:						
	019	1. destinati all'industria della birra (2)	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero
	023	2. altri	3.424,35	3.424,35	3.424,35	3.111,85	3.111,85	3.111,85
	025	b. altri	1.919,35	1.919,35	1.919,35	1.763,10	1.763,10	1.763,10
	028	VI. di riso	3.405,60	3.240,00	3.240,00	3.249,35	3.083,75	3.083,75
	032	VII. di grano saraceno	312,50	312,50	875,00	zero	zero	562,50
	035	VIII. di miglio	473,75	473,75	473,75	317,50	317,50	317,50
	038	IX. di sorgo	2.205,60	2.205,60	2.205,60	2.049,35	2.049,35	2.049,35
	042	X. altri	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
		B. cereali mondati (decorticati o pilati):						
	045	I. di frumento	4.481,25	4.481,25	4.481,25	4.325,00	4.325,00	4.325,00
	048	II. di segala	3.441,25	3.441,25	3.441,25	3.285,00	3.285,00	3.285,00
	052	III. di orzo	2.896,25	2.896,25	2.896,25	2.740,00	2.740,00	2.740,00
		IV. di avena:						
	055	a. avena spuntata	1.734,35	1.734,35	1.734,35	1.578,10	1.578,10	1.578,10
	058	b. altra	2.631,25	2.631,25	2.631,25	2.475,00	2.475,00	2.475,00
	062	V. di granturco	2.922,50	2.922,50	2.922,50	2.766,25	2.766,25	2.766,25
	065	VI. di grano saraceno	156,25	156,25	656,25	zero	zero	500,00
	068	VII. di miglio	654,35	654,35	654,35	498,10	498,10	498,10
	072	VIII. di sorgo	3.371,25	3.371,25	3.371,25	3.215,00	3.215,00	3.215,00
	075	IX. altri	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
		C. cereali perlati:						
	078	I. di frumento	5.359,35	5.359,35	5.359,35	5.203,10	5.203,10	5.203,10
	082	II. di segala	4.108,10	4.108,10	4.108,10	3.951,85	3.951,85	3.951,85
	085	III. di orzo	4.593,75	4.593,75	4.593,75	4.281,25	4.281,25	4.281,25
	088	IV. di avena	2.631,25	2.631,25	2.631,25	2.475,00	2.475,00	2.475,00
	092	V. di granturco	2.922,50	2.922,50	2.922,50	2.766,25	2.766,25	2.766,25
	095	VI. di grano saraceno	156,25	156,25	656,25	zero	zero	500,00
	098	VII. di miglio	654,35	654,35	654,35	498,10	498,10	498,10
	102	VIII. di sorgo	3.371,25	3.371,25	3.371,25	3.215,00	3.215,00	3.215,00
	105	IX. altri	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
		D. cereali soltanto spezzati o schiacciati:						
	108	I. di frumento	3.473,10	3.473,10	3.473,10	3.316,85	3.316,85	3.316,85
	112	II. di segala	2.675,60	2.675,60	2.675,60	2.519,35	2.519,35	2.519,35
	115	III. di orzo	1.903,10	1.903,10	1.903,10	1.746,85	1.746,85	1.746,85
	118	IV. di avena	1.734,35	1.734,35	1.734,35	1.578,10	1.578,10	1.578,10
	122	V. di granturco	1.919,35	1.919,35	1.919,35	1.763,10	1.763,10	1.763,10
	125	VI. di grano saraceno	156,25	156,25	475,00	zero	zero	318,75
	128	VII. di miglio	473,75	473,75	473,75	317,50	317,50	317,50
	132	VIII. di sorgo	2.205,60	2.205,60	2.205,60	2.049,35	2.049,35	2.049,35
	135	IX. altri	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero

Numero della Tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi 11-3-1971	Paesi terzi 12-3-1971	Paesi terzi dal 13-3-71 a 15-3-71	SAMA e PTOM 11-3-1971	SAMA e PTOM 12-3-1971	SAMA e PTOM dal 13-3-71 al 15-3-71
11.02 (segue)		E. fiocchi:						
	138	I. di frumento	6.165,60	6.165,60	6.165,60	5.853,10	5.853,10	5.853,10
	142	II. di segala	4.758,75	4.758,75	4.758,75	4.446,25	4.446,25	4.446,25
	145	III. di orzo	3.737,50	3.737,50	3.737,50	3.425,00	3.425,00	3.425,00
	148	IV. di avena	3.406,25	3.406,25	3.406,25	3.093,75	3.093,75	3.093,75
	152	V. di granturco	3.424,35	3.424,35	3.424,35	3.111,85	3.111,85	3.111,85
	155	VI. di riso	5.830,60	5.549,35	5.549,35	5.518,10	5.236,85	5.236,85
	158	VII. di grano saraceno	312,50	312,50	875,00	zero	zero	562,50
	162	VIII. di miglio	872,50	872,50	872,50	560,00	560,00	560,00
	165	IX. di sorgo	3.929,35	3.929,35	3.929,35	3.616,85	3.616,85	3.616,85
	168	X. altri	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero
		F. germi di cereali, anche sfarinati:						
	172	I. di frumento	2.751,25	2.751,25	2.751,25	2.438,75	2.438,75	2.438,75
	175	II. altri	1.609,35	1.609,35	1.609,35	1.296,85	1.296,85	1.296,85
11.06		Farine e semolini di sago, di manioca, d'arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi compresi nella voce n. 07.06:						
	01	A. denaturati	464,35	464,35	464,35	195,60	195,60	195,60
		B. altri:						
	08	I. destinati alla fabbricazione di amido o di fecola (2) . .	1.062,50	1.062,50	1.062,50	zero	zero	zero
	12	II. non nominati	3.845,60	3.845,60	3.845,60	2.670,60	2.670,60	2.670,60
11.07		Malto, anche torrefatto:						
		A. non torrefatto:						
		I. di frumento:						
	01	a. presentato sotto forma di farina	6.350,60	6.350,60	6.350,60	5.788,10	5.788,10	5.788,10
	04	b. altro	4.887,50	4.887,50	4.887,50	4.325,00	4.325,00	4.325,00
		II. altro:						
	11	a. presentato sotto forma di farina	3.610,60	3.610,60	3.610,60	3.048,10	3.048,10	3.048,10
	14	b. non nominato	2.840,00	2.840,00	2.840,00	2.277,50	2.277,50	2.277,50
	21	B. torrefatto	3.216,85	3.216,85	3.216,85	2.654,35	2.654,35	2.654,35
11.08		Amidi e fecole; inulina:						
		A. amidi e fecole:						
	01	I. amido di granturco	1.062,50	1.062,50	1.062,50	zero	zero	zero
	04	II. amido di riso	2.263,75	2.026,25	2.026,25	670,00	432,50	432,50
	07	III. amido di frumento	2.300,00	2.300,00	2.300,00	1.237,50	1.237,50	1.237,50
	14	IV. fecola di patate	1.062,50	1.062,50	1.062,50	zero	zero	zero
	18	V. altri	1.062,50	1.062,50	1.062,50	zero	zero	zero
11.09		Glutine e farina di glutine, anche torrefatti:						
		A. non torrefatti:						
	02	I. di frumento	11.625,00	11.625,00	11.625,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
	05	II. altri	9.375,00	9.375,00	9.375,00	zero	zero	zero
	08	B. torrefatti	11.625,00	11.625,00	11.625,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi 11-3-1971	Paesi terzi 12-3-1971	Paesi terzi dal 13-3-71 al 15-3-71	SAMA e PTOM 11-3-1971	SAMA e PTOM 12-3-1971	SAMA e PTOM dal 13-3-71 al 15-3-71
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:						
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:						
		I. contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro:						
	05	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	5.000,00	5.000,00	5.000,00	zero	zero	zero
	06	b. altri	3.437,50	3.437,50	3.437,50	zero	zero	zero
		II. altri:						
	08	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	5.000,00	5.000,00	5.000,00	zero	zero	zero
	09	b. non nominati	3.437,50	3.437,50	3.437,50	zero	zero	zero
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:						
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:						
	08	I. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	5.000,00	5.000,00	5.000,00	zero	zero	zero
	12	II. altri	3.437,50	3.437,50	3.437,50	zero	zero	zero
23.02		Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi:						
		A. di cereali:						
		I. di granturco o di riso:						
	01	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale a 35 %, in peso	653,75	653,75	653,75	653,75	653,75	653,75
		b. altri						
	04	1. aventi tenore di amido superiore a 35 % e inferiore o uguale a 45 %, in peso, e che hanno subito un processo di denaturazione (2) . . .	1.045,60	1.045,60	1.045,60	1.045,60	1.045,60	1.045,60
	07	2. non nominati	2.091,85	2.091,85	2.091,85	2.091,85	2.091,85	2.091,85
		II. di altri cereali:						
	11	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale a 28 % e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non ecceda il 10 %, in peso, oppure, nel caso, contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 %, in peso	522,50	522,50	522,50	522,50	522,50	522,50
	14	b. altri	2.091,85	2.091,85	2.091,85	2.091,85	2.091,85	2.091,85

(1) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio del 6 % sul valore in dogana della merce.
(2) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze.

(5022)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Bandi di concorso a posti di personale scientifico e tecnico

Nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche - parte II - personale, n. 6, in data 6 luglio 1971, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio per lo studio dello sfruttamento biologico delle lagune, Lesina (Foggia).

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di materiali speciali per elettronica e magnetismo, Parma.

Concorsi per titoli e per esame colloquio a tre posti di ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio di materiali speciali per elettronica e magnetismo, Parma.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di materiali speciali per elettronica e magnetismo, Parma.

Concorsi per titoli e per esame colloquio a cinque posti di tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio di materiali speciali per elettronica e magnetismo, Parma.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di fisica atomica e molecolare, Pisa.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di ricercatore del personale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di fisica atomica e molecolare, Pisa.

Concorso per titoli e per esame colloquio a due posti di tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di fisica atomica e molecolare, Pisa.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio sui meccanismi di reazione, Roma.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio sui meccanismi di reazione, Roma.

Concorso per titoli e per esame colloquio a due posti di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati all'istituto per la fisica dell'atmosfera, Roma.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto per la fisica dell'atmosfera, Roma.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di allievo tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto per la fisica dell'atmosfera, Roma.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di allievo tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di psicologia, Roma.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di biologia cellulare, Roma.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di biologia cellulare Roma.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di biologia cellulare Roma.

Concorsi per titoli e per esame colloquio a due posti di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio di biologia cellulare, Roma.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di biologia cellulare, Roma.

Concorso per titoli ad un posto di direttore di ricerca del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di chimica nucleare, Roma.

Concorso per titoli ad un posto di direttore di ricerca del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di chimica nucleare, Roma.

Concorso per titoli e per esame colloquio a due posti di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio di elettronica dello stato solido, Roma.

Concorsi per titoli e per esame colloquio a due posti di ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio di elettronica dello stato solido, Roma.

Concorso per titoli e per esame colloquio a due posti di tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio di elettronica dello stato solido, Roma.

Si informa che i termini di presentazione delle domande scadranno il giorno 20 agosto 1971 e che per ogni altra informazione, gli interessati possono rivolgersi al servizio del personale e degli incarichi di ricerca, ufficio selezione del personale del Consiglio nazionale delle ricerche, piazzale delle Scienze, 7, 00100 Roma.

(6762)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Mondovì

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1971 al registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto di sanitario incaricato presso il carcere giudiziario di Mondovì attualmente occupato dal dott. Grosso Luigi nato a Morozzo il 14 ottobre 1897, il quale, pur avendo superato il limite di età per la cessazione dall'incarico (art. 36) è trattenuto in servizio, ai sensi dell'art. 57, fino all'espletamento del concorso e comunque per non oltre un biennio dall'entrata in vigore della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Mondovì.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Torino.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato:

a) di cinque anni per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni vigenti, ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni;

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare;

c) ad anni 55, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge;

d) del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio sanitario, anche in qualità di medico di guardia, presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno;

e) agli effetti del limite di età, non viene computato il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per gli aspiranti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

f) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè dei medici-chirurghi in servizio alle dipendenze dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Torino entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dallo incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dello art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, ufficio 1°, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato allo estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) certificato di cittadinanza italiana, 3) certificato di godimento dei diritti politici, 4) certificato generale del casellario giudiziale e 5) certificato medico, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 aprile 1971

p. *Il Ministro*: PENNACCHINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1971
Registro n. 18 Grazia e giustizia, foglio n. 127

(Schema di domanda da redigersi su carta bollata possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la Corte d'appello di Torino

Il sottoscritto . . . . residente oppure domiciliato a . . . . provincia di . . . . in via . . . . . . cap . . . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Mondovì, indetto con decreto ministeriale 21 aprile 1971 (*Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 19 luglio 1971).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . . il giorno . . . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . . nell'anno . . . . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena presso . . . .;

l) è iscritto all'ordine dei medici di . . . . . .

Data . . . . .

(7) Firma . . . .

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire l'autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione della amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(5972)

Concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso l'istituto osservazione minorenni e prigione scuola « G. Filangieri » di Napoli.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1971 al registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto di sanitario incaricato presso l'istituto osservazione minorenni e prigione scuola « G. Filangieri » di Napoli attualmente occupato dal dott. Ami-

trano Luigi nato a Napoli il 14 settembre 1902, il quale pur avendo superato il limite di età per la cessazione dall'incarico (art. 36) è trattenuto in servizio, ai sensi dell'art. 57 fino all'espletamento del concorso e comunque per non oltre un biennio dall'entrata in vigore della citata legge 9 ottobre 1970, n 740;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso l'istituto osservazione minorenni e prigione scuola «G. Filangieri» di Napoli.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Napoli.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato:

a) di cinque anni per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni vigenti, ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni;

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare;

c) ad anni 55, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge;

d) del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio sanitario, anche in qualità di medico di guardia, presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno;

e) agli effetti del limite di età, non viene computato il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per gli aspiranti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

f) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè dei medici-chirurghi in servizio alle dipendenze dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Napoli entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dallo incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dello art 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, ufficio 1°, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato allo estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) certificato di cittadinanza italiana, 3) certificato di godimento dei diritti politici, 4) certificato generale del casellario giudiziale e 5) certificato medico, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 aprile 1971

p. *Il Ministro*: PENNACCHINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1971
Registro n. 18 *Grazia e giustizia, foglio n.* 126

(Schema di domanda da redigersi su carta bollata possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la Corte d'appello di Napoli.

Il sottoscritto . . . . residente oppure domiciliato a . . . . provincia di . . . . in via . . . . . cap . . . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso l'istituto osservazione minorenni e prigione scuola « G. Filangieri » di Napoli, indetto con decreto ministeriale 21 aprile 1971 (*Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 19 luglio 1971).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . . il giorno . . . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . . nell'anno . . . . . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena presso . . . .;

l) è iscritto all'ordine dei medici di . . . . . .

Data . . . . .

(7) Firma . . . .

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire l'autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione della amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo

(5973)

Concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario e l'istituto di riadattamento sociale di Orvieto.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1971 al registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto di sanitario incaricato presso il carcere giudiziario e l'istituto di riadattamento sociale di Orvieto attualmente occupato dal dott. Piccini Bione nato a Gualdo Cattaneo il 16 febbraio 1890, il quale, pur avendo superato il limite di età per la cessazione dall'incarico (art. 36) è trattenuto in servizio, ai sensi dell'art. 57, fino all'espletamento del concorso e comunque per non oltre un biennio dall'entrata in vigore della citata legge 9 ottobre 1970, n 740;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario e l'istituto di riadattamento sociale di Orvieto.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Perugia.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato:

a) di cinque anni per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni vigenti, ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni;

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare;

c) ad anni 55, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge;

d) del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio sanitario, anche in qualità di medico di guardia, presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno;

e) agli effetti del limite di età, non viene computato il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per gli aspiranti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

f) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè dei medici-chirurghi in servizio alle dipendenze dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Perugia entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dallo incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dello art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, ufficio 1°, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale e stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato allo estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) certificato di cittadinanza italiana, 3) certificato di godimento dei diritti politici, 4) certificato generale del casellario giudiziale e 5) certificato medico, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 aprile 1971

p. *Il Ministro*: PENNACCHINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *giugno* 1971
Registro n. 18 *Grazia e giustizia, foglio n.* 125

(Schema di domanda da redigersi su
carta bollata possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la Corte d'appello di Perugia

Il sottoscritto . . . . residente oppure domiciliato a . . . . provincia di . . . . in via . . . . . . cap . . . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario e l'istituto di riadattamento sociale di Orvieto, indetto con decreto ministeriale 21 aprile 1971 (*Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 19 luglio 1971).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . . . il giorno . . . . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . . nell'anno . . . . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena presso . . . . ;

l) è iscritto all'ordine dei medici di .

Data .

(7) Firma .

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire l'autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione della amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(5974)

Concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Palmi

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970 registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1971 al registro n. 6 foglio n. 177 concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto di sanitario incaricato presso il carcere giudiziario di Palmi attualmente occupato dal dott. Barone Antonino nato a Palmi il 1° dicembre 1899, il quale pur avendo superato il limite di età per la cessazione dall'incarico (art. 36) è trattenuto in servizio, ai sensi dell'art. 57 fino all'espletamento del concorso e comunque per non oltre un biennio dall'entrata in vigore della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Palmi.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Catanzaro.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato:

a) di cinque anni per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni vigenti, ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni;

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare;

c) ad anni 55, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge;

d) del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio sanitario, anche in qualità di medico di guardia, presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno;

e) agli effetti del limite di età, non viene computato il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per gli aspiranti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

f) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè dei medici-chirurghi in servizio alle dipendenze dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Catanzaro entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dallo incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dello art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, ufficio 1°, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato allo estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) certificato di cittadinanza italiana, 3) certificato di godimento dei diritti politici, 4) certificato generale del casellario giudiziale e 5) certificato medico, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 aprile 1971

p. *Il Ministro*: PENNACCHINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1971
Registro n. 18 *Grazia e giustizia, foglio n.* 124

(Schema di domanda da redigersi su carta bollata possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la Corte d'appello di Catanzaro

Il sottoscritto . . residente oppure domiciliato a . . provincia di . . in via . cap . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Palmi, indetto con decreto ministeriale 21 aprile 1971 (*Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 19 luglio 1971).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . il giorno . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di nell'anno . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne ne ha pendenze penali, oppure . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena presso . .,

l) è iscritto all'ordine dei medici di .

Data

(7) Firma

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire l'autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione della amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(5975)

Concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Pavia

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1971 al registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto di sanitario incaricato presso il carcere giudiziario di Pavia attualmente occupato dal dott. Carozzi Giuseppe nato a Grammichele il 25 gennaio 1895 il quale, pur avendo superato il limite di età per la cessazione dall'incarico (art. 36) è trattenuto in servizio, ai sensi dell'art. 57, fino all'espletamento del concorso e comunque per non oltre un biennio dall'entrata in vigore della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Pavia.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Milano.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato:

a) di cinque anni per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni vigenti, ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni;

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare;

c) ad anni 55, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge;

d) del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio sanitario, anche in qualità di medico di guardia, presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno;

e) agli effetti del limite di età, non viene computato il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per gli aspiranti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

f) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè dei medici-chirurghi in servizio alle dipendenze dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Milano entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica.

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dallo incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dello art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, ufficio 1°, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato allo estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) certificato di cittadinanza italiana, 3) certificato di godimento dei diritti politici, 4) certificato generale del casellario giudiziale e 5) certificato medico, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 aprile 1971

p. *Il Ministro*: PENNACCHINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1971
Registro n. 18 Grazia e giustizia, foglio n. 123

(Schema di domanda da redigersi su carta bollata possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la Corte d'appello di Milano

Il sottoscritto residente oppure domiciliato a . provincia di . in via . cap . chiede di essere ammesso al concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Pavia, indetto con decreto ministeriale 21 aprile 1971 (*Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 19 luglio 1971).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . il giorno . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di nell'anno . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena presso .,

l) è iscritto all'ordine dei medici di .

Data .

(7) Firma .

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire l'autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione della amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(5976)

MINISTERO DEL TESORO

Commissione esaminatrice per il concorso ad agente di cambio presso la borsa valori di Napoli

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 23 maggio 1956, n. 515, recante norme per i concorsi ad agente di cambio;

Visto il proprio decreto 19 dicembre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 28 del 3 febbraio 1971, con il quale è stato indetto il concorso per la nomina a dieci posti di agente di cambio presso la borsa valori di Napoli,

Ritenuta la necessità di nominare la commissione esaminatrice di cui all'art. 3 della legge predetta ed all'art. 7 del bando di concorso;

Decreta:

La commissione esaminatrice prevista dal bando di concorso per la nomina di dieci agenti di cambio presso la borsa valori di Napoli indetto con decreto ministeriale 19 dicembre 1970, è composta come segue:

Presidente:

Cannizzaro dott Orazio, ispettore generale del Tesoro.

Membri:

Mancini dott. Guglielmo, presidente della deputazione della borsa valori di Napoli;

Focas rag. Giorgio, presidente del comitato direttivo degli agenti di cambio della borsa valori di Napoli;

Cilento avv. Alberto, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Napoli;

Sassi prof. Salvatore, ordinario di tecnica bancaria e professionale presso la facoltà di economia e commercio dell'Università degli studi di Napoli.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 giugno 1971

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1971
Registro n. 21 Tesoro, foglio n. 23

(6361)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Commissione giudicatrice del concorso a due posti di comandato presso la giunta centrale per gli studi storici, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 14 dicembre 1942, n. 766;

Visto il regolamento per il comando di professori di ruolo delle scuole e istituti di istruzione secondaria presso la giunta centrale per gli studi storici in Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1953, n. 1269;

Visto il bando di concorso per il comando di due professori di ruolo presso la suddetta giunta, emanato dal presidente della giunta medesima in data 27 gennaio 1971, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 dell'8 marzo 1971;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso sopraindicato è composta come segue:

Presidente:

Ferrabino on. sen. prof. Aldo, presidente della giunta centrale per gli studi storici.

Membri:

Brezzi prof. Paolo;

Accame prof. Silvio.

Le spese per il funzionamento della commissione saranno a carico della giunta.

Roma, addì 21 giugno 1971

Il Ministro: MISASI

(6436)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di cento tenenti in servizio permanente effettivo nel servizio sanitario - ruolo ufficiali medici.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1970, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1970, registro n. 16 Difesa, foglio n. 92, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina nei ruoli del servizio permanente effettivo di cento tenenti del servizio sanitario - ruolo ufficiali medici;

Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 1971, registro n. 3 Difesa, foglio n. 186, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso di cui sopra;

Visti gli atti della commissione esaminatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito formata dalla commissione giudicatrice in seguito al risultato del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di cento tenenti in servizio permanente effettivo del servizio sanitario - ruolo ufficiali medici, indetto con decreto ministeriale 8 maggio 1970, citato nelle premesse:

1. Ziparo Vincenzo, S. ten. med. cpl. punti 28,38
2. Fragomeni Renato, S. ten. med. cpl. » 26,93
3. De Petris Ulisse, S. ten. med. cpl. » 26,40
4. Pennica Sergio, S. ten. med. cpl. » 24,49
5. La Rosa Giuseppe, S. ten. med. cpl. » 24,43
6. Santa Cruz Giuseppe, S. ten. med. cpl. » 22,22

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra i seguenti candidati sono dichiarati, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, vincitori nell'ordine appresso indicato:

1) Ziparo Vincenzo, S. ten. med. cpl. punti 28,38
2) Fragomeni Renato, S. ten. med. cpl. » 26,93
3) De Petris Ulisse, S. ten. med. cpl. » 26,40
4) Pennica Sergio, S. ten. med. cpl. » 24,49
5) La Rosa Giuseppe, S. ten. med. cpl. » 24,43
6) Santa Cruz Giuseppe, S. ten. med. cpl. » 22,22

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 aprile 1971

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *maggio* 1971
Registro n. 23 *Difesa, foglio n.* 353

(6390)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER IL VENETO

Esito del concorso nazionale per l'ideazione e realizzazione di opere di abbellimento artistico nel fabbricato destinato a « Centro culturale » di Longarone.

Si comunica che nel concorso per opere di abbellimento artistico del fabbricato destinato a « Centro culturale » di Longarone, di cui al bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 10 marzo 1971, l'esecuzione dell'opera è stata aggiudicata al sig. Simon Benetton Alessandro, nato a Treviso il 24 ottobre 1933 e residente a Treviso.

I partecipanti al concorso potranno ritirare i bozzetti presentati entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

(6424)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CAMPOBASSO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Campobasso

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1527 in data 11 marzo 1970, con il quale venne indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di posti di medico condotto vacanti in provincia di Campobasso al 30 novembre 1969;

Esaminati i verbali della commissione giudicatrice e ritenuto che la stessa ha proceduto all'espletamento del concorso predetto ed alla formazione della graduatoria dei candidati in conformità della vigente normativa in materia;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso di cui in narrativa:

1. Lalli Igino . . . . punti 60,425
2. Giuliano Camillo . . . . » 58,399
3. Perrella Carlo Alberto . . . . . . » 57,475
4. De Rosa Pasquale . . . . » 56,125
5. Codagnone Alfonso . . . . » 54,108
6. Leggieri Mario . . . . » 53,270
7. Mattei Leonardo . . . . » 52,805
8. Trotta Aldo . . . . » 52,062
9. Cerquitella Antonio . . . . » 50,604
10. Fava Giovanni . . . . » 46,790
11. Iannone Isidoro . . . . » 46,190

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Campobasso e dei comuni interessati.

Campobasso, addì 16 giugno 1971

Il medico provinciale: TANAS

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2677 del 15 giugno 1971, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Campobasso al 30 novembre 1969;

Ritenuta la necessità di disporre l'assegnazione delle sedi ai candidati risultati vincitori del concorso predetto, secondo l'ordine della graduatoria di merito e delle preferenze indicate da ciascuno di essi;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso di cui sopra per le condotte accanto a ciascuno di essi segnate:

Lalli Igino: Petacciato;
Giuliano Camillo: Mafalda;
Perrella Carlo Alberto: Boiano;
De Rosa Pasquale: Ripabottoni;
Leggieri Mario: Pietracatella;
Mattei Leonardo: Cercepiccola;
Trotta Aldo: Matrice;
Cerquitella Antonio: Montefalcone nel Sannio;
Fava Giovanni: Morrone nel Sannio;
Iannone Isidoro: S. Angelo Limosano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Campobasso e dei comuni interessati.

Campobasso, addì 16 giugno 1971

Il medico provinciale: TANAS

(6400)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Calabria

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti numeri 2339 e 5041 rispettivamente in data 26 settembre 1970 e 1° ottobre 1970, con i quali sono stati nominati alcuni componenti della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia al 30 novembre 1969;

Considerato che occorre integrare la commissione di cui trattasi col nominativo del medico condotto designato a norma della legge 8 marzo 1968, n. 220 dalle giunte municipali dei comuni interessati;

Ritenuto di dare atto della costituzione della commissione giudicatrice anzidetta al completo con formale provvedimento;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa è costituita come segue:

Presidente:

Ragusa dott. Giovanni, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Fierro dott. Achille, ispettore generale medico del Ministero della sanità;

Spinelli prof. Antonino, primario chirurgo degli ospedali riuniti di Reggio Calabria;

Lanucara prof. Pasquale, primario medico dell'ospedale civile di Oppido Mamertina;

Cicala dott. Ercole, direttore di sezione della prefettura di Reggio Calabria;

Priolo dott. Nicola, medico condotto di Bagaladi.

Segretario:

Anile dott. Luigi, direttore di sezione del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e avrà sede in Reggio Calabria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio e dei comuni interessati.

Reggio Calabria, addì 24 giugno 1971

Il medico provinciale: LANIA

(6391)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PAVIA

Graduatoria del concorso al posto di medico aggiunto presso l'ufficio di igiene e sanità del comune di Pavia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5533 in data 6 agosto 1970 con il quale veniva bandito un concorso per titoli ed esami per il conferimento di un posto di medico aggiunto presso l'ufficio di igiene e sanità del comune di Pavia;

Visti i verbali della commissione giudicatrice del concorso;

Rilevata la regolarità delle operazioni espletate dalla commissione stessa;

Constatata la idoneità dell'unico candidato dott.ssa Maria Grazia Debernardi Precerutti;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La dott.ssa Maria Grazia Debernardi Precerutti è dichiarata vincitrice del posto di medico aggiunto presso l'ufficio di igiene e sanità del comune di Pavia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio e del comune interessato.

Pavia, addì 24 giugno 1971

Il medico provinciale: RUBERTO

(6362)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI IMPERIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Imperia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1618 del 24 aprile 1970 con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1969; nonchè il decreto n. 2226 del 10 giugno 1970 con cui il predetto decreto n. 1618 veniva integrato ai sensi e per gli effetti della legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il successivo decreto n. 4364 del 12 marzo 1971, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del suddetto concorso;

Visti gli atti della commissione stessa e riconosciuta la regolarità delle operazioni effettuate;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, che sostituisce l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottonotati sanitari sono dichiarati idonei al concorso in epigrafe conseguendo il punteggio a fianco di ciascuno di essi indicato:

1. Barbera Francesco	punti	67,177	su 120
2. Zecca Arturo	»	62,140	»
3. Testa Bernardo	»	61,644	»
4. Scapuzzi Giovanni	»	54,066	»
5. Ambrassa Giuseppe	»	46,617	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Imperia e dei comuni interessati.

Imperia, addì 22 giugno 1971

Il medico provinciale: SPICA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2536, in pari data, con cui è stata approvata la graduatoria dei cinque candidati idonei per i posti di medico condotto vacanti in provincia di Imperia al 30 novembre 1969;

Tenuto presente l'ordine preferenziale in cui le condotte messe a concorso sono state elencate da ciascuno di essi;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, sostitutivo dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati, secondo l'ordine di graduatoria e di precedenza, vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno indicata:

1) Barbera Francesco: S. Bartolomeo al Mare;
2) Scapuzzi Giovanni: Pietrabruna.

Ai candidati dott. Zecca Arturo (2° in graduatoria), dott. Testa Bernardo (3° in graduatoria) e dott. Ambrassa Giuseppe (5° in graduatoria) non viene assegnata alcuna condotta, perchè quella da loro indicata con preferenza nella domanda di partecipazione al presente concorso è già stata conferita al concorrente classificatosi al primo posto.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Imperia; esso sarà anche pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo del proprio ufficio, a quello della prefettura di Imperia ed a quello dei comuni interessati.

Imperia, addì 22 giugno 1971

Il medico provinciale: SPICA

(6363)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ASTI

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Asti

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3235 del 1° dicembre 1969, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Asti al 30 novembre 1968;

Visto il proprio decreto n. 391 del 10 marzo 1971, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del predetto concorso ed il proprio decreto n. 1840 del 25 maggio 1971, con il quale è stato sostituito il segretario della predetta commissione;

Visti i verbali della commissione giudicatrice del concorso stesso, nonchè la graduatoria di merito dei concorrenti formulata dalla stessa commissione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281; la legge 13 marzo 1958, n. 296 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso indicato in premessa:

1. Damiano Adriano . . . . . punti 59,79
2. Turco Renato . . . . . » 59,145
3. Amalberto Guglielmo . . . . » 47,00

Art. 2.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori della prefettura, di questo ufficio e dei comuni interessati.

Asti, addì 19 giugno 1971

Il medico provinciale: RAGUSA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1975 del 19 giugno 1971, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso pubblico per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in provincia di Asti alla data del 30 novembre 1968;

Viste le domande dei candidati con l'indicazione delle sedi richieste nell'ordine di preferenza;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281; la legge 13 marzo 1958, n. 296 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

Art. 1.

I candidati sottoindicati sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate:

1) Damiano Adriano: Villafranca - Cantarana - Maretto - Roatto;

2) Turco Renato: Piovà Massaia - Passerano Marmorito - Cerreto - Aramengo;

3) Amalberto Guglielmo: Ferrere.

Art. 2.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori di questo ufficio, della prefettura di Asti e dei comuni interessati.

Asti, addì 19 giugno 1971

Il medico provinciale: RAGUSA

(6348)

REGIONI

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 12 maggio 1971, n. **19**.

Norme per la protezione del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque interne del Friuli-Venezia Giulia.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 19 *maggio* 1971)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

Art. 1.

Le attribuzioni amministrative in materia di pesca ed ittica, già di competenza del Ministro per l'agricoltura e le foreste e di altri organi individuali, centrali e periferici dello Stato, trasferite alla Regione in forza del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1965, n. 1116, sono esercitate dall'Assessore all'agricoltura, alle foreste ed all'economia montana.

Art. 2.

Ai fini della protezione, della conservazione e dell'incremento del patrimonio ittico, nonchè della valorizzazione della piscicoltura e dell'esercizio della pesca, le acque pubbliche interne del Friuli-Venezia Giulia sono rese libere da qualsivoglia diritto esclusivo di pesca, comunque denominato, spettante a qualsiasi titolo a privati, società, consorzi, istituzioni, enti od allo Stato, comprese le riserve di pesca, di cui all'art. 14 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, come sostituito con l'art. 2 del decreto legge 11 aprile 1938, n. 1183.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, non possono consentirsi esclusive di pesca, mediante concessioni assentite in forza dell'art. 11 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, come sostituito con l'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, od in forza di altre disposizioni di legge.

Per la parte che attiene alle esclusive di pesca, le concessioni in atto sono prorogate sino al 31 dicembre 1972.

Nulla è innovato alle disposizioni che regolano gli impianti di allevamento e di produzione del pesce, allestiti non su corsi o bacini d'acqua pubblica, ma al di fuori di detti corsi o bacini, mediante utilizzazione di acque derivate dai medesimi, in base a concessioni di derivazione, ovvero mediante utilizzazione di acque private.

Art. 3.

Ai titolari dei diritti, di cui al primo comma dell'articolo precedente, l'Ente tutela pesca, di cui al successivo art. 6, corrisponde una indennità pari all'ammontare medio — capitalizzato al 5% — dei tributi pagati negli ultimi dieci anni su tali diritti e per l'esercizio dei medesimi.

Ai fini della liquidazione dell'indennità, gli interessati debbono presentare all'Assessorato dell agricoltura, delle foreste e dell'economia montana i documenti comprovanti la spettanza dei diritti estinti e l'ammontare dei tributi contemplati nel primo comma.

Alla determinazione dell'indennità si provvede con decreto dell'Assessore. Sono fatti salvi i gravami giudiziari e giurisdizionali previsti dalle leggi dello Stato.

Art. 4.

Per esercitare la pesca nelle acque interne del Friuli-Venezia Giulia, i pescatori di mestiere ed i pescatori dilettanti debbono essere in possesso:

1) della licenza di pesca secondo le leggi dello Stato, salvo che da queste ultime sia diversamente disposto;

2) di un'apposita autorizzazione rilasciata dall'Ente tutela pesca, di cui all'art. 6.

L'autorizzazione, di cui al punto 2) del precedente comma, deve contenere l'indicazione del periodo in cui la pesca può essere esercitata, nonchè la menzione della qualità, misura e quantità di pesce che è consentito di pescare.

Per i pescatori provenienti da altre Regioni la suddetta autorizzazione dovrà contenere anche l'indicazione delle zone dove la pesca può essere esercitata.

Il rilascio dell'autorizzazione dev'essere preceduto dal pagamento di un canone commisurato allo specifico oggetto della autorizzazione medesima.

Le modalità di rilascio delle autorizzazioni, le modalità di esercizio della pesca autorizzata, la tabella, dei canoni variabili, di cui al precedente comma, e le modalità di pagamento dei medesimi saranno determinate con norme regolamentari di esecuzione della presente legge.

Le disposizioni, di cui al primo comma, punto 2), al secondo, al terzo ed al quarto comma del presente articolo, hanno effetto dal trentunesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore delle emanande norme regolamentari.

La licenza di categoria « A » è rilasciata anche ai pescatori dilettanti che esercitano la pesca con bilancia fissa. Con il regolamento di esecuzione verranno indicati i corsi d'acqua o quella parte degli stessi dove è consentito l'uso di tale attrezzo.

Per i pescatori di cui al precedente comma non vi è obbligo dell'iscrizione nell'elenco dei pescatori di mestiere.

Art. 5.

Chiunque esercita la pesca senza l'autorizzazione prevista dal primo comma, punto 2), dell'art. 4 è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da L. 10.000 a L. 200.000.

Alla stessa pena soggiace chi, nell'esercizio della pesca autorizzata, non osserva le modalità, le prescrizioni ed i divieti che è tenuto ad osservare.

Nell'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa si ha riguardo alla gravità della violazione, ai precedenti e all'età di chi l'ha commessa.

Per le infrazioni commesse dai minori di anni 15 le sanzioni possono essere ridotte alla metà.

La sanzione è applicata, con provvedimento definitivo, dall'Assessore all'agricoltura, alle foreste ed all'economia montana.

CAPO II

Art. 6.

E' istituito l'Ente tutela pesca del Friuli-Venezia Giulia, avente personalità giuridica pubblica e scopo di tutela della pesca e di incremento del patrimonio ittico nelle acque pubbliche interne del Friuli-Venezia Giulia.

L'ente ha sede in Udine, con facoltà di istituire uffici decentrati e recapiti.

Per il conseguimento delle sopra citate finalità, l'ente ha la gestione di tutte le acque pubbliche interne della Regione.

In particolare, l'ente:

a) assume o promuove iniziative rivolte ad assicurare la tutela e l'incremento del patrimonio ittico regionale;

b) provvede, in concorso con le province e gli altri enti, alla vigilanza sull'esercizio della pesca nelle acque interne del Friuli-Venezia Giulia, anche mediante guardie giurate, da esso nominate e mantenute, ai sensi dell'art. 31 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

c) rilascia le autorizzazioni previste dal primo comma, punto 2), dell'art. 4 e determina i canoni relativi, con l'osservanza delle norme regolamentari, di cui al quinto comma dello stesso articolo;

d) accerta le violazioni, di cui all'art. 5, ed istruisce le pratiche relative;

e) concorre nelle opere di semina e di ripopolamento ittico e vigila su quelle praticate da terzi in adempimento di obblighi ittiogenici;

f) svolge attività didattico-divulgativa, al fine di diffondere la conoscenza dei problemi della pesca e dell'ittica;

g) effettua e dispone studi ed indagini in materia di pesca e di ittica ed esprime pareri sulla stessa materia, quando ne sia richiesto dalla pubblica autorità;

h) promuove ricerche idrobiologiche, dirette ad individuare le possibilità di impianto e di esercizio dell'industria della pesca nelle acque interne;

i) attua programmi di sperimentazione, anche avvalendosi della collaborazione di esperti qualificati;

l) cura l'installazione e la gestione di impianti per l'allevamento e la riproduzione di specie ittiche;

m) esegue tutti gli altri compiti ed incarichi che l'amministrazione regionale riterrà di affidargli, nell'interesse della pesca e dell'ittica;

n) mantiene contatti con le società ed organizzazioni regionali dei pescatori avvalendosi della loro collaborazione specie in materia di vigilanza e ripopolamento.

Art. 7.

L'ente ha un patrimonio ed un bilancio propri.

Alle spese per il funzionamento e per l'attività dell'ente si provvede:

a) con le rendite patrimoniali;

b) con i contributi concessi dalla Regione, dalle province e da altri enti;

c) con i canoni di cui all'art. 4;

d) con i proventi delle sanzioni pecuniarie amministrative di cui all'art. 5 ed all'art. 30;

e) con le liberalità ed oblazioni, disposte da enti pubblici e da privati;

f) con i proventi di attività e servizi.

Art. 8.

Sono organi dell'ente:

il consiglio direttivo;
il presidente;
l'ufficio di presidenza;
il collegio dei revisori dei conti.

Art. 9.

Il consiglio direttivo è costituito con decreto del Presidente della giunta regionale su proposta dell'Assessore all'agricoltura alle foreste ed all'economia montana, ed è composto:

1) dal presidente dell'ente, che lo presiede;

2) da un rappresentante dell'Assessorato dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana;

3) da un rappresentante dell'Assessorato del turismo;

4) da un rappresentante dell'Assesorato dell'industria e del commercio;

5) da un rappresentante dell'Assessorato dell'igiene e della sanità;

6-9) da un rappresentante per ciascuna delle amministrazioni provinciali di Gorizia, Pordenone, Trieste ed Udine;

10-24) da quindici rappresentanti dei pescatori dilettanti;

25) da un pescatore di mestiere;

26) da un esperto biologo;

27) da un esperto acquicoltore;

28) da un rappresentante dei consorzi irrigui e di bonifica, designato dall'unione regionale dei consorzi di bonifica.

I rappresentanti di cui ai punti 10-24) saranno eletti dai pescatori residenti nella regione secondo le modalità che verranno stabilite nel regolamento di esecuzione della presente legge.

I consiglieri durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Quando taluno dei consiglieri debba essere sostituito, la sostituzione ha luogo per il tempo che rimane al compimento del quadriennio.

Art. 10.

Il consiglio direttivo è convocato almeno due volte all'anno per deliberare sugli oggetti di cui all'articolo seguente.

Deve essere inoltre convocato quando se ne ravvisa la necessità o quando ne e fatta richiesta dall'Assessore all'agricoltura, alle foreste ed all'economia montana o da un terzo dei componenti o dal collegio dei revisori dei conti, mediante lettera raccomandata in cui siano indicati gli argomenti da trattare.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti, oltre il presidente.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

Art. 11.

Il consiglio direttivo:

a) determina i criteri, gli indirizzi e le direttive per il funzionamento dell'ente;

b) delibera sui programmi di attività dell'ente;

c) delibera sui bilanci preventivi e consuntivi;

d) delibera i regolamenti interni dell'ente;

e) delibera lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale.

Art. 12.

Il presidente dell'ente è nominato con decreto del Presidente della giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla agricoltura, alle foreste ed all'economia montana. Dura in carica quattro anni e puo essere riconfermato.

Alla nomina del vice presidente provvede, con proprio decreto, l'Assessore all'agricoltura, alle foreste ed all'economia montana, scegliendolo fra i rappresentanti delle Amministrazioni provinciali in seno al consiglio direttivo.

Art. 13.

Il presidente rappresenta legalmente l'ente, sovraintende a tutti i servizi, convoca e presiede il consiglio direttivo e lo ufficio di presidenza, provvede all'esecuzione delle deliberazioni prese dagli organi collegiali e dispone su tutti gli affari relativi all'amministrazione dell'ente, che non siano attribuiti alla competenza di altri organi.

Il vice presidente coadiuva il presidente e lo sostituisce, esercitandone le funzioni, in caso di assenza o d'impedimento.

Art. 14.

L'ufficio di presidenza è composto:

1) dal presidente;

2) dal vice presidente;

3-5) da tre componenti del consiglio direttivo, nominati nel suo seno dallo stesso consiglio.

Esso è convocato tutte le volte che devesi provvedere sugli oggetti di cui all'articolo seguente.

Si osservano, anche per l'ufficio di presidenza, le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'art. 10.

Art. 15.

L'ufficio di presidenza:

a) adotta i provvedimenti riguardanti il personale;

b) delibera sui progetti di contratto, quando il valore eccede lire 1 milione;

c) delibera in materia di liti attive e passive, rinunzie e transazioni;

d) delibera su di ogni atto di straordinaria amministrazione che non sia attribuito alla competenza del consiglio direttivo.

Art. 16.

Il riscontro della regolarità amministrativa e contabile della gestione dell'ente è effettuato da un collegio di revisori dei conti, nominato con decreto del presidente della Giunta regionale e composto da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente.

Il collegio dura in carica quattro anni ed i singoli membri possono essere riconfermati.

I revisori dei conti devono assistere alle adunanze del consiglio direttivo e dell'ufficio di presidenza.

Essi possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo.

Art. 17.

Al presidente ed ai revisori dei conti dell'ente è dovuta una indennità di carica.

Ai membri del consiglio direttivo è dovuto un gettone di presenza.

Art. 18.

Alla direzione dell'ente è preposto un direttore, il quale partecipa con voto consultivo e con funzioni di segretario alle adunanze del consiglio direttivo e dell'ufficio di presidenza.

Art. 19.

Le deliberazioni del consiglio direttivo e dell'ufficio di presidenza sono soggette all'approvazione dell'Assessore all'agricoltura, alle foreste ed all'economia montana.

Le deliberazioni trasmesse all'Assessorato diventano esecutive:

a) quando, entro il termine di giorni 30 dal ricevimento, non ne sia stata negata l'approvazione;

b) quando, prima della scadenza di tale termine, abbiano riportato la prescritta approvazione.

Art. 20.

L'Assessore all'agricoltura, alle foreste ed all'economia montana può disporre, in ogni tempo, ispezioni per accertare il regolare funzionamento dell'ente.

Quando l'amministrazione dell'ente non sia in grado, per qualsiasi ragione, di funzionare o quando, richiamata all'osservanza di obblighi che era tenuta ad osservare, persista nel violarli, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'agricoltura, alle foreste ed all'economia montana, può disporre lo scioglimento dell'amministrazione stessa e la nomina di un commissario straordinario, cui sono attribuiti tutti i poteri degli organi disciolti.

Con il medesimo provvedimento è stabilito il termine, che non potrà superare la durata di mesi sei, entro cui dovrà procedersi alla costituzione della nuova amministrazione.

Art. 21.

Il consorzio per la tutela della pesca nella Venezia Giulia, costituito ai sensi dell'art. 54 del testo unico delle leggi della pesca (approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604) ed avente sede in Udine, è soppresso.

L'Ente tutela pesca subentra nel patrimonio del consorzio per la tutela della pesca nella Venezia Giulia ed in ogni rapporto giuridico attivo e passivo, compresi i rapporti di lavoro inerenti al personale.

Art. 22.

In caso di estinzione dell'ente, il suo patrimonio mobiliare ed immobiliare sarà totalmente devoluto alla Regione.

CAPO III

Art. 23.

E' istituito presso l'Assessorato dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana il comitato regionale per la pesca nelle acque interne.

Esso è composto:

1) dall'Assessore all'agricoltura, alle foreste ed all'economia montana, in qualità di presidente;

2) dal presidente dell'Ente tutela pesca del Friuli-Venezia Giulia, in qualità di vice presidente;

3) dal direttore regionale delle foreste;

4) dal direttore del servizio caccia, pesca e protezione della natura;

5-8) da un rappresentante per ciascuna delle amministrazioni provinciali;

9) da un professore in scienze naturali, ittiologo;

10-14) da cinque rappresentanti dei pescatori, designati dalle organizzazioni più rappresentative della categoria.

Funge da segretario un funzionario del servizio caccia, pesca e protezione della natura.

Art. 24.

Alla costituzione del comitato si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'agricoltura, alle foreste ed all'economia montana.

I membri non di diritto del comitato restano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Il comitato è convocato dal suo presidente.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti, oltre il presidente.

I pareri del comitato sono espressi a maggioranza di voti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

Art. 25.

Il comitato dà parere:

a) sui provvedimenti di carattere generale, da emanarsi in materia di ittica e di pesca nelle acque interne;

b) su di ogni altra questione, attinente alla suddetta materia, su cui l'Assessore all'agricoltura, alle foreste ed alla economia montana ritenga d'interpellarlo.

CAPO IV

Disposizioni finali e transitorie

Art. 26.

Cessano di avere applicazione nel territorio regionale le disposizioni normative statali incompatibili con la disciplina della presente legge o, comunque, con l'esercizio — da parte di organi regionali, dell'Ente tutela pesca del Friuli-Venezia Giulia e del comitato regionale per la pesca nelle acque interne — delle funzioni ad essi attribuite dalla presente legge.

Art. 27.

La disposizione di cui al primo comma dell'art. 2 ha effetto dal giorno successivo alla scadenza del termine previsto dal sesto comma dell'art. 4.

Art. 28.

Per la tutela di particolari interessi ecologici, scientifici e turistici, anche di carattere internazionale, il Presidente della Giunta provinciale competente per territorio e, in caso di laghi o corsi d'acqua che interessino il territorio di più province, lo Assessore all'agricoltura, alle foreste ed all'economia montana, su parere conforme del comitato regionale per la pesca nelle acque interne, e sempre che non si abbia la costituzione di condizioni di particolare privilegio o di riserva esclusiva di pesca, possono consentire regimi particolari di pesca limitatamente ai laghi alpini e, per un tratto non eccedente i sette chilometri dal confine di Stato, ai fiumi della regione aventi sorgente o corso parziale in territorio estero.

Le modalità per l'esercizio di tali regimi saranno concordate con l'Ente tutela pesca, secondo criteri che saranno fissati nel regolamento di esecuzione della presente legge.

Art. 29.

L'Assessore all'agricoltura, alle foreste ed all'economia montana, su richiesta dei consorzi interessati e sentito l'Ente tutela pesca, può temporaneamente sospendere l'esercizio della pesca in corsi d'acqua, o tratti di essi, al fine di consentire i lavori di manutenzione, esecuzione e ripristino di opere di irrigazione e di bonifica.

Tale facoltà è concessa anche per la sospensione temporanea dell'esercizio della pesca in acque interessate al ripopolamento.

Per l'espletamento delle gare di pesca su acque soggette ad opere di bonifica è necessaria la autorizzazione dell'ente o consorzio interessato.

Art. 30.

Al fine di evitare turbamento all'equilibrio ecologico e danni al patrimonio ittico, gli enti ed i privati, per riversare in acque pubbliche o in altre acque naturalmente od artificialmente comunicanti con esse scarichi industriali e fognali, debbono munirsi dell'autorizzazione di cui all'art. 9 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, modificato dall'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, da rilasciarsi dal Presidente della Giunta provinciale.

Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della giunta stessa, saranno approvate, entro nove mesi dalla pubblicazione della presente legge, le norme generali sulle caratteristiche minimali delle acque di rifiuto industriale e fognale, per le quali, previo collaudo degli eventuali impianti di depurazione, è ammessa la discarica diretta o indiretta nelle acque pubbliche.

L'inosservanza delle disposizioni, di cui al presente articolo, sarà punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire 100 mila a lire 5 milioni, che verrà applicata, in via definitiva, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta stessa.

Art. 31.

Entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge sarà emanato il regolamento di esecuzione ai sensi dell'art. 46 e dell'art. 42 dello statuto.

CAPO V

Disposizione finanziaria

Art. 32.

La spesa per il funzionamento del comitato regionale, di cui all'art. 23 della presente legge, fa carico, per l'esercizio 1971, al capitolo 332 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, che presenta sufficiente disponibilità, e quella relativa agli esercizi successivi graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

La denominazione del capitolo 784 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1971 è così modificata: « Contributo all'Ente tutela pesca del Friuli-Venezia Giulia ».

Lo stanziamento di lire 15 milioni del predetto capitolo viene elevato a lire 42 milioni, mediante storno dell'importo di lire 27 milioni dal capitolo 368 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1971.

Il contributo regionale annuo di cui all'art. 7, lettera *b*), della presente legge è determinato in lire 42 milioni.

L'onere relativo all'esercizio 1971 farà carico sul precitato capitolo 784 e quello relativo agli esercizi successivi graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

Per gli interventi di cui all'art. 3 della presente legge si provvederà con i fondi di bilancio dell'Ente tutela pesca.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 12 maggio 1971

BERZANTI

(5440)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.